

La comunicazione di Borsa italiana del 7 aprile 2006 contiene le modifiche del regolamento mercati

Emittenti esteri con informazioni

Le società hanno più obblighi di comunicazioni al mercato

DI FRANCESCO PAU

Applicazione differita per il codice di autodisciplina per le società richiedono la quotazione successivamente al 1° luglio 2006 e maggiori obblighi informativi per gli emittenti esteri. Sono queste alcune delle disposizioni contenute nella comunicazione di Borsa italiana del 7 aprile 2006 contenente modifiche alle istruzioni al regolamento dei mercati entrate in vigore dal 20 aprile 2006. In seguito alla pubblicazione nel marzo 2006 del nuovo codice di autodisciplina delle società italiane quotate, si sono dovuti aggiornare gli adempimenti informativi sull'adesione alle raccomandazioni del codice di autodisciplina previsti nelle istruzioni. In considerazione del fatto che gli emittenti sono invitati ad applicare il nuovo codice entro la fine dell'esercizio che inizia nel 2006 e trattandosi di un adeguamento che può determinare modifiche significative agli assetti di governo societario, Borsa italiana ritiene opportuno consentire che, per la sola relazione pubblicata in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio che inizia nell'anno 2006, si possa fare riferimento alla precedente edizione del codice di autodisciplina pubblicata nel luglio 2002 purché si fornisca «in ogni caso informativa in merito all'applicazione, entro la fine del predetto esercizio, del codice pubblicato nel marzo 2006». Nessuna deroga per le società italiane che presentano domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° luglio 2006. In questo caso si dovrà far riferimento esclusivamente alla versione del 2006 al riguardo si rileva che gli emittenti di diritto estero sono tenuti a dare informativa, con cadenza annuale:

- sul sistema di corporate governance;
 - sull'adesione ai codici di corporate governance applicabili su base volontaria o obbligatoria nel proprio stato membro d'origine.
- Nell'ipotesi in cui nello stato membro di residenza non esistano codici di corporate governance, l'emittente estero dovrà comunque fornire informativa sull'adesione ai codici applicabili in un altro stato

La comunicazione	
Il codice di autodisciplina	La relazione pubblicata in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio che inizia nell'anno 2006 può far riferimento al Codice pubblicato nel luglio 2002. Le società che presentano domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° luglio 2006 dovranno far riferimento al Codice pubblicato nel marzo 2006.
Informazioni degli emittenti di diritto estero sull'adesione ai codici di corporate governance	La comunicazione di Borsa italiana del 7 aprile 2006 dispone che l'organo amministrativo delle società di diritto estero emittenti azioni quotate sia tenute a dare informativa, con cadenza annuale, sul proprio sistema di corporate governance e sull'adesione ai codici di corporate governance applicabili su base volontaria o obbligatoria nel proprio Stato membro d'origine. In assenza di tali codici, specifica Borsa italiana, gli emittenti sono tenuti a dare informativa sull'adesione ai codici di corporate governance applicabili in un altro Stato dove l'emittente è quotato ovvero, per quanto applicabile, al Codice di autodisciplina delle società quotate. L'emittente dovrà quindi fornire tale informativa mediante una relazione con espressa indicazione del codice di riferimento da trasmettere a Borsa Italiana in occasione dell'approvazione del bilancio o con la diversa tempistica eventualmente applicabile.
Comunicati price sensitive	La struttura dei comunicati price sensitive risulta composta da: titolo; sommario; testo; contatti societari. Nel titolo è riportata una descrizione oggettiva e sintetica del fatto ovvero se il comunicato si riferisce a più eventi rilevanti, il titolo fa menzione di ciascun evento. Nel sommario sono riassunti «gli elementi caratterizzanti del fatto, esposti in forma di tabella o di elenco, così da fornire una sintesi non fuorviante». Il sommario «può essere omissivo nel caso in cui il titolo del comunicato contenga già una descrizione esaustiva degli elementi essenziali del fatto». Il contenuto della notizia è riportato nel testo «secondo un indice liberamente scelto dalla società, purché tale da assicurare coerenza logica all'esposizione» mentre i contatti societari contengono: <ul style="list-style-type: none"> • i nominativi delle persone e/o strutture da contattare per informazioni • i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica • l'eventuale indirizzo internet della società.
Contenuto minimo dei comunicati inerenti a operazioni di fusioni/scissioni	Nel testo del comunicato oltre alla: descrizione dell'operazione (i.e rapporto di cambio e diritto di recesso eventualmente spettante agli azionisti) ed alle sue modalità dovranno essere indicati <ul style="list-style-type: none"> • l'eventuale lock-up sulle azioni emesse al servizio della fusione/scissione ovvero sulle azioni già detenute dai soci dell'incorporante e • le eventuali condizioni sospensive o risolutive cui è sottoposta l'operazione;
Negoziazione «ex diritto»	Secondo quanto precisato nella Comunicazione «Ex diritto significa «privo di diritto» (ove il diritto può assumere di volta in volta la configurazione di dividendo, opzione, assegnazione, raggruppamento, frazionamento, estrazione, rimborso, interessi, importo periodico, ecc...)». L'effetto di negoziare uno strumento finanziario «ex diritto», chiarisce la Comunicazione, è tale per cui l'acquirente dello strumento non è legittimato a esercitare il relativo diritto.

dove è quotato «ovvero, per quanto applicabile, al codice di autodisciplina promosso da Borsa italiana». Sempre in relazione agli emittenti di diritto estero si è previsto uno specifico regime per le comunicazioni relative:

- alle operazioni straordinarie che comportano lo stacco di cedole e

importi periodici;

- a statuti, modifiche statutarie rilevanti e variazioni del capitale sociale.

In particolare, si prevede che in occasione di modifiche del capitale sociale, le società estere (emittenti a azioni componenti l'indice S&P/Mib) debbano comunicare en-

tro il giorno successivo alla data in cui la modifica del capitale sociale è divenuta efficace in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili all'emittente a Borsa italiana la variazione dell'ammontare e la nuova composizione del capitale. In relazione agli «Obblighi degli emittenti e modalità di quotazione» sono sta-

te aggiornate le regole in materia di trasmissione dello statuto prevedendo per le società nequotate l'obbligo di trasmettere al più presto lo statuto successivamente all'avvio delle negoziazioni.

Per quanto concerne invece gli obblighi di informativa relativi al pagamento dei dividendi la comunicazione stabilisce che non oltre la data di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti, le società emittenti sono tenute alla trasmissione a Borsa italiana di un comunicato nel quale vengano indicati:

- a) nel caso in cui l'assemblea che approva il bilancio di esercizio delibera la distribuzione del dividendo:
 - la data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo;
 - l'importo del dividendo per azione, specificando se da intendersi al lordo o al netto delle ritenute di legge;
 - il numero della cedola rappresentativa del dividendo;
- b) nel caso in cui l'assemblea che approva il bilancio di esercizio delibera di non distribuire alcun dividendo, la notizia dell'esito di tale deliberazione assembleare.

Tra la data della riunione assembleare e la data di messa in pagamento del dividendo (ovvero di acconti sui dividendi quando sussistono le condizioni di cui all'art. 2433 c.c.) devono trascorrere almeno quattro giorni di mercato aperto. Obblighi di informativa più specifici sono previsti per i dividendi pagati da società le cui azioni appartengono all'indice S&P/Mib, ovvero le cui azioni costituiscono il sottostante di contratti di opzione o di contratti future su azioni negoziati sul mercato idem dovendo le relative informazioni essere comunicate entro il mese successivo alla data di chiusura del proprio esercizio sociale. Per i titoli Abs (asset backed securities) negoziate «tel quel» si è previsto che «la comunicazione a Borsa italiana dell'entità della cedola avvenga con un anticipo di almeno un giorno di mercato aperto rispetto al primo giorno di negoziazione «ex diritto» dello strumento finanziario». (riproduzione riservata)

Le modifiche statutarie

Informazione a tutto campo e tempestiva per le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie. Oltre che sulle modalità di pagamento dei dividendi, la comunicazione di Borsa italiana disciplina anche le informazioni da fornire quando, in occasione di aumenti di capitale (misto o a pagamento) si prevede l'offerta in opzione ai soci. In tal caso le società emittenti sono tenute a prendere contatti con Borsa italiana non appena intervenuta l'approvazione dell'operazione da parte dell'organo che delibera l'aumento di capitale e, comunque, si sottolinea nella comunicazione, prima che vengano formalizzati i termini per l'esercizio del diritto di opzione al fine di verificare:

- la tempistica prevista per l'esecuzione

della operazione;

- il conseguente calendario di trattazione dei diritti di opzione.

L'emittente deve inoltre informare Borsa italiana sulle date di effettuazione dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati a norma del terzo comma dell'articolo 2441 c.c. che obbliga in caso di azioni quotate a offrire in Borsa i diritti di opzione non esercitati per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma dello stesso articolo (non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell'offerta).

Gli emittenti sono inoltre tenuti a «prendere contatti con Borsa italiana al fine di concordare, in subordine agli adempimenti

di legge», gli altri interventi necessari in relazione:

I) alla modifica dei diritti di una categoria di azioni;

II) alla fusione per incorporazione di una società (i.e. per la cancellazione delle azioni dell'incorporata).

III) alla scissione di una società (i.e. per la tempistica di effettuazione dell'operazione).

Oltre che alle variazioni del capitale sociale gli emittenti sono tenuti a informare Borsa italiana delle modifiche statutarie rilevanti e in primo luogo a trasmettere successivamente all'avvio delle negoziazioni al più presto copia del proprio statuto vigente, con l'indicazione della data di

approvazione. Eventuali modifiche devono essere comunicate a Borsa italiana, entro cinque giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese, trasmettendo il testo integrale dello statuto con l'evidenziazione delle modifiche apportate e l'indicazione della data di approvazione. Tempestiva comunicazione a Borsa italiana deve inoltre essere data per il cambio della denominazione sociale da parte dell'assemblea straordinaria e l'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese (ex art. 2436 c.c.) della relativa delibera assembleare dell'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese e della delibera assembleare con cui si dispone la modifica dell'oggetto sociale.